

COMUNE DI CASTEL MELLA
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO INTERNO
PER PROGETTAZIONI O ATTI DI PIANIFICAZIONE**

APPROVATO CON DELIBERA G.C.N. 78 DEL 2/5/2000

MODIFICATO CON DELIBERA G.C.N. 15 DEL 16/2/2004

MODIFICATO CON DELIBERA G.C. N. 129 DEL 13/11/2006

MODIFICACO CON DELIBERA G.C. N. 9 DEL 15/01/2007

DISCIPLINA

DEL FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONI O ATTI DI PIANIFICAZIONE

FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

Articolo 1

Costituzione del fondo

1. Al fine di incentivare l'attività di progettazione interna, anche riferita a strumenti urbanistici, nonché la connessa attività tecnico/amministrativa, è costituito un apposito fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici del Comune, pari ad una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. La presente parte del regolamento disciplina la costituzione di tale fondo nonché i criteri e le modalità per la ripartizione del medesimo.

Articolo 2

Ambito oggettivo di applicazione

1. Agli effetti della presente disciplina si intendono per opere o lavori pubblici quelli soggetti alla disciplina di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli soggetti all'applicazione della disciplina comunitaria.
2. I progetti, preliminari definitivi ed esecutivi, devono avere le caratteristiche definite dall'articolo 16 della citata legge n. 109/94 e successive modificazioni.

Articolo 3

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di progettazione redatta all'interno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'Ente, che partecipano o collaborano alla redazione del progetto, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
 - a. nel personale degli uffici tecnici che abbia redatto direttamente il progetto, nelle varie forme del preliminare, definitivo e/o esecutivo;
 - b. nel responsabile unico del procedimento di attuazione del progetto triennale lavori PP.LL. di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c. nel responsabile del procedimento per la fase della progettazione;
 - d. nei collaboratori, tecnici o amministrativi, che svolgano compiti di supporto all'attività di progettazione;
 - e. nel personale degli uffici tecnici che svolgano compiti di Direzione Lavori e collaudo in corso d'opera.

Articolo 4

Oneri per iscrizione agli albi

L'onere dell'iscrizione agli albi professionali dei tecnici progettisti dipendenti non compete all'Amministrazione comunale, ma resta a loro esclusivo carico, in quanto l'articolo 17, comma 3, della legge n. 109/94, come modificato dalla legge 415/98 non prevede più l'obbligo per i progettisti dipendenti di iscrizione ad Albi professionali.

Articolo 5

Conferimento dell'incarico

1. I conferimenti degli incarichi ai progettisti interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
2. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti di altri settori.
4. I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto.
5. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per la progettazione.
6. Con l'atto di conferimento dell'incarico, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli incaricati, deve essere:
 - a. individuato il lavoro o l'opera da progettare;
 - b. determinato il costo presuntivo del lavoro o dell'opera;
 - c. fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati progettuali;
 - d. individuato ogni singolo dipendente, con relativa categoria e profilo professionale, ed i compiti assegnati;
 - e. definiti gli eventuali servizi o attività, indispensabili per la progettazione, da acquisire all'esterno dell'Ente;
 - f. definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze del gruppo, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico di progettazione.

Articolo 6

Ripartizione fondo per le progettazioni

1. Il fondo per le progettazioni è ripartito, con l'atto di liquidazione, del Direttore Generale, se nominato, o dal Responsabile del Servizio competente, per ciascun opera o lavoro, tra il personale indicato nell'articolo 3, con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, secondo le seguenti percentuali:
 - il 50 per cento al personale di cui alla lettera a);
 - il 15 per cento al personale di cui alla lettera b);
 - il 15 per cento al personale di cui alla lettera c);
 - il 10 per cento al personale di cui alla lettera d);
 - il 10 per cento al personale di cui alla lettera e).
2. All'interno della ripartizione suindicata, il Responsabile accerta la effettiva quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, determinando quindi la somma, a ciascuno spettante.

Ove non sia presente o non risulti essere nominata una delle figure in precedenza indicate, l'importo delle relative prestazioni sarà devoluto in quota uguale a tutte le restanti figure partecipanti alla progettazione.

3. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio sia direttamente interessato alla ripartizione del fondo, si procederà alla liquidazione, sulla base di una relazione dello stesso Responsabile, mediante i normali criteri di sostituzione previsti dalle norme vigenti nel Comune.

4. La liquidazione sarà disposta dopo l'intervenuta approvazione del progetto esecutivo dell'opera o del lavoro, e comunque non oltre due mesi dalla presentazione dello stesso, regolarmente redatto. La liquidazione sarà effettuata nei modi e nelle misure seguenti:

- a- sola progettazione preliminare: per una quota pari al 40%;
- b- progettazione preliminare e definitiva: per una quota pari al 70%;
- c- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva: per una quota pari al 90%;
- d- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e collaudo in corso d'opera: per una quota pari al 100%.

5. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro non inficia l'erogazione dell'incentivo.

6. Gli importi da liquidare, imputati al fondo, sono al lordo¹ di tutti i contributi a carico dell'Ente (contributi previdenziali, IRAP etc.).

7. I dipendenti che partecipano ai gruppi di progettazione non potranno usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione dei progetti.

C A P O I I

FONDO PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

Articolo 7

Costituzione del Fondo

1. Nel bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte le quote corrispondenti al 30 per cento della tariffa professionale relativa a ciascun atto di pianificazione urbanistica comunale, sia esso generale, particolareggiata od esecutiva, inclusa nella programmazione comunale dell'anno di riferimento, per il quale venga affidata la redazione a personale interno degli uffici tecnici comunali.

2. La gestione di tale capitolo è assegnata al Responsabile del Servizio competente, che vi provvede secondo le modalità previste nella presente disciplina.

Articolo 8

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di atti di pianificazione urbanistica redatti all'interno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'Ente che partecipano o collaborano alla redazione del piano, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) nel personale degli uffici tecnici che abbia redatto direttamente il piano urbanistico, generale, particolareggiato o esecutivo;
- b) nei responsabili dei procedimenti relativi;
- c) nei collaboratori dei soggetti di cui alle precedenti lettere.

¹ Modificato con Del. G.C. n. 15 del 16/2/2004

Articolo 9

Conferimento dell'incarico

1. I conferimenti degli incarichi interni di pianificazione devono tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
2. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o al carico di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti di altri settori.
4. I gruppi di lavoro sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del piano
5. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per gli atti di pianificazione.
6. Con l'atto di conferimento dell'incarico, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli incaricati, deve essere:
 - a) individuato l'atto di pianificazione da redigere;
 - b) quantificata la spesa pari al 30% della tariffa professionale relativa a tale atto;²
 - c) fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati tecnici;
 - d) individuato ogni singolo dipendente, con relativa categoria e profilo professionale, ed i compiti assegnati;
 - e) definiti gli eventuali servizi o attività, ritenuti indispensabili, da acquisire all'esterno dell'Ente;
 - f) definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze del gruppo, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico.

Articolo 10

Ripartizione fondo per atti di pianificazione

1. Il fondo è ripartito, con l'atto di liquidazione, dal Responsabile del Servizio competente, per ciascun atto di pianificazione urbanistica, tra il personale indicato nell'articolo 8, con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, secondo le seguenti percentuali:
 - n il 70 per cento al personale di cui alla lettera a);
 - n il 15 per cento al personale di cui alla lettera b);
 - n il 15 per cento al personale di cui alla lettera c).
2. All'interno della ripartizione su indicata, il Responsabile del Servizio, con l'atto di liquidazione, accerta la quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, determinando quindi la somma a ciascuno spettante.
3. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio sia direttamente interessato alla ripartizione del fondo, si procederà, sulla base di una relazione dello stesso Responsabile, mediante i normali criteri di sostituzione previsti dalle norme vigenti nel Comune.
4. La liquidazione sarà disposta dopo l'intervenuta adozione del piano, e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione dello stesso, regolarmente redatto.
5. Gli importi da liquidare, imputati al fondo, sono al lordo³ di tutti i contributi a carico dell'Ente (contributi previdenziali, IRAP etc.).
6. I dipendenti che partecipano alla redazione degli atti di pianificazione urbanistica non potranno usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione dei piani stessi.

² Modificato con Del.G.C. n.129 del 13/11/2006

³ Modificato con Del. G.C. n.9 del 15/01/2007